

5 per mille: stabilita la cifra minima delle donazioni



Le somme sotto i 100 euro non arriveranno solo all'ente prescelto ma verranno distribuite tra tutti quelli della stessa categoria. Novità per il Terzo settore.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto attuativo** che stabilisce le modalità e i termini per l'erogazione e la ripartizione del **5 per mille** nella dichiarazione dei redditi. Tra le novità più importanti, la **cifra minima** erogabile ad ogni ente beneficiario: si passa dalla vecchia soglia dei 12 euro a quella nuova di **100 euro**. Gli importi inferiori a questa soglia non saranno attribuiti all'ente prescelto ma verranno **distribuiti tra tutti** quelli della stessa categoria in proporzione alle scelte fatte dai contribuenti. Lo stesso succede nel caso in cui non venga fatta alcuna opzione.

Il decreto aumenta la platea dei potenziali beneficiari nel settore del volontariato. Saranno ammessi tutti gli enti del **Terzo settore** iscritti al Registro unico nazionale, una volta che quest'ultimo diventerà operativo. A quel punto, ed entro il 10 aprile, gli enti interessati potranno fare richiesta di accredito del contributo.

Entro il 20 aprile di ogni anno, invece, le Amministrazioni competenti dovranno pubblicare gli **elenchi** degli iscritti al 5 per mille, con la possibilità di effettuare eventuali modifiche entro la fine dello stesso mese. Gli elenchi definitivi, con l'attribuzione delle scelte e degli importi, saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il settimo mese successivo a quello in cui scade il termine per la presentazione della **dichiarazione dei redditi**.

Il contributo verrà erogato entro la fine del secondo esercizio successivo a quello di impegno, previa comunicazione, entro il 30 settembre, da parte degli enti dei dati necessari per il pagamento delle somme. Entro un anno dall'erogazione, gli enti dovranno elaborare una rendicontazione e una relazione illustrativa circa l'utilizzo degli importi ricevuti, da trasmettere all'Amministrazione competente e da pubblicare sul proprio sito. Tale obbligo non interessa i beneficiari dei contributi inferiori a 20mila euro: per loro c'è solo il vincolo di conservare i documenti redatti per 10 anni.